



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 11

Data 3.2.2015

OGGETTO: Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dal sig. Gianfranco Sciscione

L'anno duemila 2015 il giorno tre del mese di febbraio , nella sede Comunale, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

Premesso che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;

Premesso che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Premesso che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;

Premesso che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 dell'11 novembre 2011;

Premesso che, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUEL, con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1/2012, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;

Visto l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

Visto l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2 ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

Considerato, secondo quanto precede, che, il comune di Terracina a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 21 adottato nella seduta del 6 febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 259 del TUEL, l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2011 e che, di conseguenza, la Commissione straordinaria di liquidazione è competente relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2010;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

Rilevato, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;

Vista l'istanza presentata dall'avv. Italo Sciscione, procuratore domiciliario del sig. Gianfranco Sciscione, assunta al numero di protocollo 55/I in data 10.1.2012, con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di € 11.878,58, derivanti da canoni di locazione, oltre interessi legali e spese legali così come liquidate con decreto ingiuntivo 193/2011 del 16.5.2011 emesso dal Tribunale Ordinario di Latina, Sezione Distaccata di Terracina;

Vista l'attestazione resa dal Dirigente del Dipartimento Finanziario ai sensi dell'articolo 254, comma 4, del TUEL secondo la quale l'Amministrazione Comunale, a fronte del predetto debito, ha proceduto al pagamento della somma complessiva di € 1.549,38 con mandati nn. 81 del 10.2.2012 e 1076 del 16.4.2012, per canoni di locazione per il periodo Gennaio-Aprile 2011 per cui il debito per sorte capitale si riduce a € 10.329,20;

Considerato che il predetto decreto ingiuntivo è stato depositato in data 16.5.2011 e che pertanto il connesso debito per spese legali, di € 639,46, si riferisce ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011 per cui non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;


Ritenuto pertanto di procedere alla non ammissione alla massa passiva della liquidazione della predetta pretesa creditoria, limitatamente all'importo di € 1.549,38 per la sorte capitale e di € 639,46 per spese legali riservandosi di assumere decisioni con atto separato in merito al residuo debito di € 10.329,20;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., il debito di € 1.549,38 a carico del comune di Terracina vantato dal sig. Gianfranco Sciscione, in quanto estinto a seguito di avvenuto pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale ;
- 2) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, il debito di € 639,46 a carico del comune di Terracina vantato dal sig. Gianfranco Sciscione, in quanto riferito ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011;
- 3) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'ammissione alla massa passiva della parte residua di credito pari a € 10.329,20 oltre all'esatta quantificazione degli interessi spettanti così come riconosciuti dal decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo 193/11 del 16.5.2011 emesso dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al responsabile del Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'r' followed by a larger, more complex signature.


Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 13 FEB. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 13 FEB. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Antonio Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI